



**BCC LA RISCOSSA
DI REGALBUTO**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO

RISERVATE AI SOCI, AI FIGLI DEI SOCI E DEI DIPENDENTI

Ufficio Segreteria
segreteria@bccregalbuto.it

www.bccregalbuto.it



Precisazioni:

- il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca www.bccregalbuto.it e con tale forma di pubblicità si intende nel tempo notificato a tutti i soci;
- il Bando è pubblicato sul sito internet della Banca nel mese di giugno di ogni anno e, pertanto, non viene recapitato ai Soci in forma cartacea e ai soci che hanno già fornito o forniranno il proprio recapito telefonico è inviato un memo mediante sms;
- il Bando riporta la data di pubblicazione ed i termini ultimi di deposito della documentazione;
- la modulistica per la presentazione della domanda e quella per la eventuale autocertificazione sono disponibili sul sito internet della Banca oltre che presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione centrale e tutte le filiali della Banca.
- nel caso di frequenza di università straniera, occorre allegare alla domanda la tabella di comparazione dei voti applicata dall'Università di provenienza.

L'Ufficio di Segreteria è a disposizione per ogni utile chiarimento: 0935 911241 – segreteria@bccregalbuto.it

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione di borse di studio ai soci, ai figli dei soci e dei dipendenti della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2

(Finalità)

1. La Banca intende perseguire lo scopo di incentivare gli studi scolastici dei soci, dei figli dei soci e dei propri dipendenti, dando valore di riconoscimento al risultato conseguito da ciascun studente durante il corso di studi. L'iniziativa si colloca nell'ambito degli scopi che motivano l'assegnazione dei fondi da parte dell'assemblea dei soci allo scopo di beneficenza e mutualità.
2. L'iniziativa ha validità annuale ed è rinnovata, secondo discrezionalità del Consiglio di amministrazione, mediante l'emanazione di un apposito bando.
3. L'iniziativa prevede l'assegnazione di borse di studio e di altri riconoscimenti, secondo la struttura delineata dal Consiglio di amministrazione.
4. In considerazione delle finalità dell'iniziativa, il Consiglio di amministrazione, dandone notizia nell'ambito del bando di cui al successivo art. 3, può estendere, tempo per tempo, l'assegnazione delle borse di studio alle società socie della Banca definendo l'ambito dello scopo ed il perimetro dei requisiti di ammissione al beneficio.

Art. 3

(Bando)

1. Il Bando rende pubblico il numero delle borse di studio da assegnare per ciascun corso di studi, secondo le specifiche categorie e classe di merito, il valore monetario delle stesse, i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione.
2. Il Bando rende pubblico ogni altro veicolo di attestazione e riconoscimento del merito previsto dalla struttura dell'iniziativa.
3. Il Bando è reso pubblico ai Soci con avviso presso tutte le filiali e sul sito web della Banca.
4. Il Bando è pubblicato, di norma, nel mese di giugno di ciascun anno di attivazione e comunque entro il giorno trentuno del mese di luglio. Nel caso il Consiglio di amministrazione adotti la decisione di revocare o sospendere l'iniziativa, tale determinazione è resa pubblica con le medesime modalità di pubblicazione del bando.
5. Il Bando è emanato dal Direttore generale in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 4

(Requisiti di ammissione)

1. I soci, i figli di soci o di dipendenti della Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, che intendono partecipare alla selezione per l'assegnazione della borsa di studio, devono possedere, entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda, uno dei seguenti requisiti:

CODICE		
A	essere stati ammessi alla classe successiva della Scuola primaria e alla classe prima della Scuola secondaria di I grado con valutazione finale non inferiore a	Ottimo
B1	essere stati ammessi alla classe seconda o terza della scuola secondaria di I grado con valutazione finale non inferiore a	9,5/10
B2	avere regolarmente conseguito il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (licenza media) con una votazione complessiva non inferiore a	9,0/10
C1	essere stati regolarmente promossi alla classe successiva della scuola secondaria di II grado con una votazione media finale non inferiore a	9,0/10
C2	avere regolarmente conseguito il diploma di maturità con votazione non inferiore a	95/100
D1	essere studenti regolari di un corso di laurea triennale di università italiana o straniera e avere acquisito, entro l'ultima sessione di esami ordinariamente fissata, almeno il 70% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio con una votazione media ponderata sulla base dei CFU non inferiore a	29/30
D2	avere conseguito in corso la laurea triennale, o un titolo equipollente, presso una università italiana o straniera con votazione finale non inferiore a	110/110
E1	essere studenti regolari di un corso di laurea magistrale di università italiana o straniera e avere acquisito, entro l'ultima sessione di esami ordinariamente fissata, almeno il 70% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi con una votazione media ponderata sulla base dei CFU non inferiore a	29/30
E2	avere conseguito in corso la laurea magistrale, o un titolo equipollente, presso una università italiana o straniera con votazione finale non inferiore a	110/110

F1	essere studenti regolari di un corso di laurea magistrale a ciclo unico di università italiana o straniera e avere acquisito, entro l'ultima sessione di esami ordinariamente fissata, almeno il 70% dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi con una votazione media ponderata sulla base dei CFU non inferiore a	29/30
F2	avere conseguito in corso la laurea magistrale a ciclo unico, o un titolo equipollente, presso una università italiana o straniera con votazione finale non inferiore a	108/110
G	avere conseguito un master di I o di II livello presso una università italiana.	
H	avere conseguito un master presso una università straniera.	
I	essere dottorandi di ricerca senza borsa presso una università italiana o straniera, ed essere stati regolarmente ammessi all'anno di corso successivo.	
L	avere regolarmente conseguito il titolo di dottore di ricerca o un titolo equipollente presso una università italiana o straniera.	

2. I CFU sono relativi al solo anno accademico cui si riferisce la domanda di ammissione alla borsa di studio. Nel calcolare la soglia del 70% dei crediti universitari (CFU), per l'ultimo anno accademico, sono esclusi quelli relativi alla prova finale (Tesi di Laurea).
3. Nel caso di frequentazione di Università straniere, la domanda dovrà essere accompagnata dalla tabella di comparazione dei voti applicata dall'Università di provenienza.
4. È ritenuto sussistente il requisito quando la laurea o il titolo equipollente è conseguito nell'anno successivo alla conclusione del relativo corso di studi, secondo il piano approvato dall'università.
5. È ritenuto sussistente il requisito quando il diploma di scuola secondaria (di primo o di secondo grado) è conseguito a conclusione dell'ordinario periodo previsto per il ciclo di studio; è ammessa deroga quando la perdita dell'anno scolastico è dipesa da motivi di salute siccome opportunamente certificati.
6. Non è ritenuto sussistente il requisito per gli assegnatari delle borse di studio riservate agli studenti della scuola secondaria di I e di II grado, nel caso l'ordinario percorso del ciclo di studio oggetto di riconoscimento sia interrotto anche da una sola non ammissione alla classe successiva.
7. Sono esclusi dal computo per la determinazione della votazione, valido ai fini dell'ammissione alla selezione, le materie di studio il cui voto è espresso mediante "giudizio sintetico/discorsivo" e quelle non previste dal piano di studi ordinario perché oggetto di attività formativa integrativa, salvo che tali fattispecie siano espressamente previste dal bando.
8. Sono ammessi alla selezione i soci, i figli di soci e di dipendenti della Banca che si trovano in tale status alla data di pubblicazione del Bando e nell'anno scolastico/accademico relativo al Bando stesso, ancorché iniziato ma ancora non concluso, assumendo a riferimento, quale termine ultimo, la data di conclusione delle eventuali prove di esame.

Art. 5 **(Domanda di ammissione)**

1. La domanda di ammissione deve pervenire alla Direzione Generale della Banca entro il termine ultimo indicato nel Bando.
2. La domanda è compilata utilizzando esclusivamente l'apposito modello reso disponibile anche per via telematica tramite il sito web della Banca, e deve essere corredata della documentazione comprovante i requisiti richiesti.
3. La documentazione potrà essere prodotta anche in copia conforme all'originale autenticata da Pubblico Ufficiale o dal Personale della Banca a ciò delegato.
4. La documentazione potrà essere prodotta anche in copia conforme all'originale con relativa autodichiarazione, salva la riserva di accettazione che la Banca potrà sciogliere con ampia discrezionalità.
5. Nel caso in cui non si disponga della documentazione richiesta, l'aspirante potrà indicare il titolo posseduto e l'eventuale votazione conseguita con l'impegno a presentare, in ogni caso, la documentazione idonea entro i termini stabiliti dal successivo art. 7.
6. La domanda è accettata con riserva di verifica dei presupposti di ammissibilità e nel caso di dubbi interpretativi sulla loro sussistenza il Consiglio di Amministrazione decide discrezionalmente ed insindacabilmente, rendendo note all'interessato le motivazioni che hanno originato il rigetto della domanda.

Art. 6 **(Commissione giudicatrice)**

1. Contestualmente alla pubblicazione del Bando, il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione giudicatrice composta dal Direttore Generale, che la presiede e da un minimo di uno ad un massimo di due componenti.
2. La Commissione giudicatrice è tenuta a completare i propri lavori entro quindici giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 7 **(Selezione)**

1. Le borse di studio sono conferite in base al criterio del merito. A parità di merito, prevale la minore età del candidato.
2. Nel caso in cui gli aspiranti dovessero risultare in soprannumero rispetto alle borse attivate, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la necessaria integrazione finanziaria ovvero di utilizzare le disponibilità eventualmente determinatesi in altre categorie.
3. I vincitori saranno informati per le vie brevi o con lettera semplice ovvero con lettera raccomandata nel caso la domanda di ammissione sia stata presentata con riserva di deposito della documentazione comprovante la possidenza del requisito richiesto.
4. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non fanno pervenire all'ufficio designato nel Bando, entro il decimo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione, la documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti richiesti al momento dell'emanazione.



**BCC LA RISCOSSA
DI REGALBUTO**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

REGOLAMENTO BORSE DI STUDIO

RISERVATE AI SOCI, AI FIGLI DEI SOCI
E DEI DIPENDENTI

Ufficio Segreteria
segreteria@bccregalbuto.it

www.bccregalbuto.it

